

(N. 441-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro della Marina mercantile

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949

Comunicata alla Presidenza il 6 luglio 1949

Disposizioni per l'alienazione di navi mercantili a stranieri.

ONOREVOLI SENATORI. — Per gli articoli 156 e 1184 del Codice della navigazione l'alienazione a stranieri di navi già nazionalizzate ed iscritte nei registri marittimi e sottoposta a regime d'autorizzazione pena una sanzione penale nel caso di trasgressione.

Tali regole generali furono estese con decreto legislativo 20 novembre 1946, n. 573 in via temporanea e per un biennio anche alle navi o carati di navi, in costruzione o già costruite, ma non ancora nazionalizzate.

Si chiede ora col disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello della marina mercantile, che le norme di cui ai ricordati articoli 156 e 1184 del Codice della navigazione siano confermate

per altri cinque anni per l'alienazione di navi o carati di navi, in costruzione, ovvero già costruite ma non ancora nazionalizzate, per conto di cittadini, di società e di enti nazionali.

Poichè è certo che le ragioni le quali a suo tempo consigliarono l'estensione già ricordata, e cioè l'esigenza di salvaguardare il patrimonio navale nazionale, tuttora insufficiente, sussistono, così appare evidente che la legge debba essere approvata.

Nè può dirsi troppo esteso il termine dei cinque anni, onde la Commissione a voti unanimi propone al Senato l'accettazione del disegno di legge.

ANFOSSI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

*Articolo unico.*

Fino al 31 dicembre 1953, le norme di cui agli articoli 156 e 1184 del Codice della navigazione sono estese all'alienazione di navi o carati di navi, in costruzione, ovvero già costruite ma non ancora nazionalizzate, per conto di cittadini, di società o di enti nazionali.